

DELIBERA N. 82/25/CONS

**VERIFICA, AI SENSI DELL'ART. 51, COMMA 3, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N. 208, IN MERITO AGLI ACCORDI
SIGLATI DALLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA S.P.A. CON LA SOCIETÀ
APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL LTD.**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 19 marzo 2025;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”* e, in particolare, gli articoli 46 e 47;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato”* (di seguito, *Testo Unico* o *Tusma*), come modificato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50, recante *“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE”*;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante *“Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione”* (di seguito, *“ROC”*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 224/23/CONS;

VISTA la delibera n. 220/08/CONS, del 7 maggio 2008, recante *“Procedure per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza dell’Autorità”*, come modificata dalla delibera n. 710/13/CONS e, da ultimo, dalla delibera n. 173/22/CONS;

VISTA la delibera n. 265/22/CONS, del 19 luglio 2022, recante *“Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà delle società radiotelevisive e dei procedimenti in materia di tutela del pluralismo di cui all’articolo 51, commi 3, 4, 5, 6 e 7, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208”* (di seguito, *“Regolamento”*);

VISTA la delibera n. 502/24/CONS, del 19 dicembre 2024, recante *“Chiusura del procedimento per l’accertamento del valore economico del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC) per l’anno 2022”* e il relativo Allegato A;

VISTA la delibera n. 66/24/CONS, del 6 marzo 2024, recante l’*“Adozione delle linee guida volte a definire la metodologia specifica per la verifica dell’esistenza di posizioni di significativo potere di mercato lesive del pluralismo ai sensi dell’art. 51, comma 5, del d. lgs. 8 novembre 2021, n. 208”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante *“Adozione del Regolamento recante la disciplina dell’accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della 7 agosto 1990, n. 24 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 205/23/CONS;

CONSIDERATO che l’art. 3, comma 1, lett. z), del *Tusma*, come modificato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50, definisce quale SIC: *“il settore economico che comprende le attività di stampa quotidiana e periodica, delle agenzie di stampa, di editoria elettronica, anche per il tramite di Internet, di radio e servizi di media audiovisivi e radiofonici, cinema, pubblicità esterna, sponsorizzazioni (di cui alla lettera ss)) e pubblicità online”*;

VISTA la comunicazione del 6 febbraio 2025 (prot. AGCOM n. 0032537 del 7 febbraio), della società Telecom Italia S.p.A. (d’ora in avanti, *“TIM”* o *“la Società”*), ai sensi dell’art. 51, comma 3, del *Tusma* e dell’art. 4, comma 1, del *Regolamento* adottato con delibera n. 265/22/CONS, del 19 luglio 2022, inerente alla conclusione dell’accordo denominato *“-----omissis-----”* tra *TIM* e la società Apple Distribution International Ltd. (d’ora in avanti, *“APPLE”*, congiuntamente, anche *“le Parti”*);

RILEVATO che le suddette società operano nel Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC), e, in particolare,

- i) *TIM* è a capo dell'omonimo gruppo, attivo nelle comunicazioni elettroniche, principalmente nella realizzazione e nella fornitura di infrastrutture di telecomunicazioni nonché nell'offerta dei relativi servizi in Italia e all'estero. Nell'ambito del SIC, il gruppo opera nell'offerta di servizi audiovisivi a pagamento diffusi su *Internet* con il marchio *TIM Vision*, che aggrega e diffonde contenuti sia propri, sia di terzi, in virtù di accordi di *partnership* con produttori e titolari di diritti *premium*, anche sportivi;
- ii) *APPLE* è una società la cui attività è focalizzata, tra l'altro, nella distribuzione e vendita di contenuti audiovisivi. A tale fine, nel mercato italiano, essa gestisce una piattaforma che permette di accedere a contenuti *on demand* attraverso dispositivi connessi ad *Internet*, anche proprietari, quali, ad esempio, *pc*, *smartphone*, *tablet* e *smart TV*;

RILEVATO e CONSIDERATO quanto segue:

1. l'Autorità, in occasione di operazioni di concentrazione o intese che intervengono tra soggetti operanti nel SIC o nelle quali anche solo una delle parti sia un soggetto operante nel medesimo sistema e l'altra rientri tra i soggetti obbligati all'iscrizione al ROC (ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249),

i) qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate e il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate superino le soglie indicate all'art. 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e s.m.i.,

o

ii) qualora una (o più) delle parti operanti nel SIC versi in una delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d), comma 3, dell'art. 51 del *Tusma* – relative al livello dei ricavi ed alla titolarità di autorizzazioni televisive e radiofoniche –, che costituiscono indici sintomatici di una posizione di significativo potere di mercato potenzialmente lesiva del pluralismo

procede allo svolgimento dell'istruttoria preliminare di cui all'art. 4 del *Regolamento*;

2. l'inottemperanza all'obbligo di notificare o comunicare le intese e le operazioni di concentrazione di cui all'art. 4, commi 1 e 2, del *Regolamento*, o il suo tardivo adempimento, è punita ai sensi dell'art. 51, comma 4, del *Tusma*;

3. la società notificante, *TIM*, dalla documentazione in atti, risulta essere:

- società per azioni di diritto italiano quotata alla Borsa italiana, avente sede legale in via G. Negri n. 1, 20123, Milano e sede secondaria in Via di Val Cannuta, 182, 00166, Roma (C.F. 00488410010);

- il cui azionariato ordinario risulta, al 30 settembre 2024, così composto: Vivendi S.E. 23,75%, Cassa Depositi e Prestiti 9,81%, investitori istituzionali esteri 40,64%, investitori istituzionali italiani 4,33%, altri azionisti 20,84%, gruppo Telecom Italia 0,63%;

- il cui ambito di attività risulta quello delle comunicazioni elettroniche, operando principalmente nella realizzazione e nella fornitura di infrastrutture di telecomunicazioni nonché nell'offerta dei relativi servizi in Italia (attraverso i marchi *TIM* e *TIM Business*) e all'estero (prevalentemente in Brasile). In particolare, a livello nazionale, il gruppo Telecom Italia è titolare della rete telefonica fissa su piattaforma VoIP sulla quale fornisce servizi di interconnessione ad altri operatori. Fornisce inoltre servizi di telecomunicazioni al dettaglio (fonia e dati) ad utenti *business* e ai consumatori finali. La società è altresì presente nell'offerta di servizi di telecomunicazioni mobili *wholesale* e *retail* (fonia e dati) agli utenti *business* e ai consumatori finali. Nel SIC, il gruppo Telecom Italia opera nell'offerta di servizi audiovisivi a pagamento su Internet, attraverso la piattaforma proprietaria *TIM Vision*, la quale utilizza un'architettura di servizio che consente la trasmissione di contenuti in modalità *streaming* sia di tipo *live* che *on demand*. Il servizio *TIM Vision* è composto da un insieme di servizi di media (di proprietà del gruppo o di editori terzi) integrati ed offerti al pubblico in modalità *stand alone* o *in bundle*, fruibili sia con *decoder* dedicato Tim Box (a noleggio), sia con accesso diretto dal portale www.timvision.it via *browser* su *smartphone*, pc e *tablet* compatibili, sia via *app TIM Vision* disponibile nei principali *marketplace*. *TIM Vision* diffonde contenuti sia propri sia di terzi, in virtù di accordi di *partnership* con fornitori di servizi di media e titolari di diritti *premium*, anche sportivi (The Walt Disney Company Italia S.r.l., Netflix International B.V., Amazon Europe Core S.a.r.l., R.T.I. S.p.A., DAZN Ltd.). Inoltre, *TIM Vision* offre al cliente finale contenuti c.d. *replay*, contenuti editi da editori terzi offerti da Telecom ai propri clienti sulla base di accordi di redistribuzione. Attraverso la piattaforma *TIM Vision*, *TIM* offre inoltre altri contenuti digitali per l'intrattenimento, quali musica e giochi;

- iscritta al ROC, con il n. 14062, dal 9 giugno 2006, in qualità di impresa fornitrice di servizi di comunicazione elettronica e di fornitore di servizi di media audiovisivi non lineari su altre reti;

4. la società contraente, dalla documentazione in atti, risulta essere:

- Apple Distribution International Ltd., società per azioni di diritto irlandese, avente sede legale in Irlanda, Industrial Estate, Hollyhill, Cork (C.F. IE9700053D), sussidiaria indiretta della società di diritto statunitense Apple, Inc., attiva della produzione e distribuzione di numerosi prodotti e servizi nel settore dell'ICT e dell'intrattenimento;
- iscritta al ROC, con il n. 30024, dal 22 agosto 2017, in qualità di operatore economico esercente l'attività di *call center* e fornitore di servizi di intermediazione *online*;
- titolare dei seguenti titoli abilitativi: autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi non lineari, per il catalogo denominato “*Apple TV+*”, rilasciata dall'autorità irlandese Coimisiún na Meán (‘CNAM’) alla società Apple Distribution International Ltd.;
- il cui ambito di attività principale è la “*vendita e la distribuzione di prodotti e servizi nella regione EMEA, nonché la vendita e la distribuzione di contenuti e applicazioni digitali via internet e altre reti elettroniche e di comunicazione nella regione EMEA e in alcuni territori dell'Asia-Pacifico*”; tra i servizi, rileva che *Apple TV App* è un aggregatore di contenuti originali e di terze parti, offerti previa sottoscrizione di abbonamento o dietro singolo pagamento, disponibile su tutti i dispositivi *hardware* del *brand Apple* e su un numero selezionato di dispositivi e *smart TV* di terze parti e via *web*; *Apple TV+* è un servizio di *video on-demand* disponibile tramite l'*App Apple TV* e via *web*, che propone film e programmi TV originali esclusivi del *brand Apple*, nonché una selezione di eventi sportivi in *live streaming* (*Major League Baseball* e *Major League Soccer*); *TV Store/iTunes* è, infine, un servizio di *video on-demand* disponibile tramite l'*App Apple TV* e *iTunes*, che offre contenuti di terze parti di vario genere, prevedendo il pagamento per singola transazione;

5. come risulta dagli atti notificati, l'accordo si sostanzia nella nomina da parte di *APPLE* di *TIM* quale “*reseller*” non esclusivo degli abbonamenti di alcuni Servizi *Apple*, come di seguito identificati e descritti, per usi personali e non commerciali:

- in data 30 gennaio 2025, le *Parti* hanno sottoscritto un accordo per la commercializzazione, non in esclusiva, da parte di *TIM* - quale “*omissis*” dei servizi offerti da *APPLE* -, del servizio di *music streaming* denominato “*Apple Music*” e del servizio di media audiovisivo in abbonamento denominato “*Apple TV+*” (congiuntamente, anche i “*Servizi Apple*”), in modalità -----*omissis*-----, secondo un modello di -----*omissis*-----. In particolare, per quanto attiene al servizio “*Apple Music*”, l'accordo prevede offerte in *bundle* con il servizio *TIM* “-----*omissis*-----” e la vendita del servizio *omissis*, con un

periodo promozionale di *omissis* mesi in entrambi i casi; per quanto attiene al servizio “Apple TV+”, l’accordo prevede la vendita del servizio *omissis* con un periodo promozionale iniziale di *omissis* mesi; tale servizio Apple TV+ potrà essere fruito in modalità *streaming* su decoder *Tim Vision Box*, dispositivi *Apple*, *smart TV*, *console* e chiavette con video in 4K HDR con audio spaziale; le condizioni economiche e contrattuali Apple TV+ --*omissis*-- (per clienti *TIM* ----*omissis*---) prevedono un contratto di abbonamento con durata di *omissis*, con pagamento di un costo mensile, decorrente -----
-----*omissis*-----
-----, salvo eventuali condizioni economiche promozionali più favorevoli a cui il cliente abbia diritto; il singolo abbonamento potrà essere condiviso con *omissis* persone;

6. si rileva che, per quanto concerne l’anno 2022, *TIM* ha conseguito ricavi pari all’1% del SIC (il cui valore è stato quantificato dalla delibera n. 502/24/CONS, del 19 dicembre 2024, in € 19,4 miliardi); *APPLE* ha conseguito ricavi pari allo [om.] % del SIC;

7. pertanto, tenuto conto delle caratteristiche dell’accordo notificato dalla *Società*, ed in particolare della non esclusività, nonché del contesto concorrenziale e della tipologia di contenuti messi a disposizione, attualmente non direttamente riconducibili all’informazione, si ritiene che lo stesso non risulti, sulla base delle informazioni raccolte nell’ambito del procedimento, rilevanti nel determinare l’instaurarsi di effetti distorsivi o comunque lesivi del pluralismo; ciò premesso, l’Autorità eserciterà un’attenta azione di monitoraggio, al fine di evitare che possano determinarsi eventuali alterazioni delle condizioni concorrenziali del mercato e del livello di pluralismo;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 5 del *Regolamento* adottato con delibera n. n. 265/22/CONS, del 19 luglio 2022.



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla pubblicazione dello stesso.

La presente delibera è pubblicata nel sito *web* dell'Autorità.

Roma, 19 marzo 2025

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella